

Il “cammino comunitario“ verso l’armonizzazione della materia previdenziale

di Stefania Ninatti

(Corte di giustizia, 12 luglio 2001)

Oggetto - Secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la disciplina del sistema previdenziale, in assenza di una normativa di armonizzazione a livello comunitario, è di competenza degli Stati membri; chiaramente, però, l’esercizio di tale competenza non deve ledere il rispetto dei principi e delle libertà fondamentali del Trattato. Il settore in esame risulta particolarmente delicato, in quanto riguarda la libera circolazione del cittadino comunitario “ammalato”: come è noto, ex iure condito, egli non è libero di farsi curare dove preferisce ma, se vuole ottenere il rimborso delle spese dalla cassa di previdenza a cui è iscritto, è obbligato a curarsi nello stato membro di residenza, salvo il rilascio preventivo di un’autorizzazione per cure all’estero. La domanda verte, quindi, sulla compatibilità di tali restrizioni con l’affermazione, innanzitutto, della libera circolazione dei servizi (art. 59 TUE).

Antecedenti - Il 28 aprile 1998 la Corte di giustizia si era espressa in due casi analoghi (C-120/95, Decker; C-158/96, Kohll), statuendo che i cittadini comunitari possono farsi curare in un altro stato membro ed essere rimborsati in base alle tariffe dello stato d’iscrizione, previa autorizzazione. Riconoscendo inoltre che le normative nazionali in materia di autorizzazione preventiva costituiscono un ostacolo al principio fondamentale della libera circolazione delle merci (caso Decker) e dei servizi (caso Kohll), il giudice comunitario aveva però ammesso che «un rischio di grave alterazione dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale può costituire un motivo imperioso di interesse generale atto a giustificare tale ostacolo.» (caso Decker, p. 39). All’esame dell’esistenza del requisito secondo cui «il divieto di concessione dell’autorizzazione previa da parte delle autorità nazionali dev’essere giustificato da un rischio reale ed effettivo di rottura dell’equilibrio finanziario del regime previdenziale» (caso Kohll p. 39), la Corte aveva poi, nei casi specifici, negato l’esistenza di tale rischio e sancito l’incompatibilità della normativa nazionale con il diritto comunitario.

Le sentenze del 12.7.2001 - Nel primo procedimento (<http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=itC-157/99>, Smits et Peerbooms) si tratta delle condizioni per ottenere una previa autorizzazione ai fini di un ricovero ospedaliero in un altro Stato membro, condizioni tali per cui esse non devono tradursi in un rifiuto arbitrario: in discussione, dal punto di vista del diritto comunitario, vi è la tutela della libera circolazione dei servizi. Nel secondo caso (<http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=itC-368/98>, Vanbraekel e. a.) la Corte, completando la propria giurisprudenza concernente le autorizzazioni preventive relative ai trattamenti medici eseguiti in un altro stato, si pronuncia sulla presa a carico finanziaria delle cure in occasione di un intervento ospedaliero: in questo caso a rischio si troverebbe la libera circolazione delle persone.

Nel caso Smits et Peerbooms la Corte, proseguendo la linea della precedente giurisprudenza, dichiara compatibili con il diritto comunitario l’esistenza delle autorizzazioni preventive, pur costituendo esse una deroga alla libera circolazione dei servizi, ma nel contempo delimita e specifica i criteri per il rilascio di tali autorizzazioni, le quali devono essere, in generale, giustificate e proporzionali (nella sentenza poi si esamina più specificatamente le condizioni per il rilascio stabilite dalla normativa dei Paesi Bassi). Nel caso Vanbraekel e. a, invece, la Corte dirige la propria attenzione sulle norme di presa a carico per il rimborso: si chiarisce nella sentenza che «l’art. 59 del Trattato deve essere interpretato nel senso che, se il rimborso delle spese sostenute per servizi ospedalieri prestati in uno Stato membro di dimora, che risulta dall’applicazione di norme vigenti in tale Stato, è inferiore a quello che sarebbe risultato dall’applicazione della normativa vigente nello Stato membro di iscrizione in caso di ricovero ospedaliero in quest’ultimo, un rimborso complementare pari a tale differenza dev’essere concesso all’assicurato da parte dell’istituzione competente.» (Vanbraekel e. a., p. 53)

Una riflessione - L’evoluzione della giurisprudenza comunitaria in materia previdenziale mostra, ancora una volta, la valenza trasversale delle libertà fondamentali comunitarie e la progressiva erosione delle competenze statali: ci si potrebbe chiedere, a questo punto, se non sia auspicabile un intervento legislativo di armonizzazione a livello comunitario delle differenti normative nazionali invece che un continuo processo di rimodellamento della materia a livello giurisdizionale.